

Regolamento

Scuola Secondaria di I grado



Concordato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto

in data settembre 2025

Anno scolastico 2025-26

Norme generali

Lo studente, i genitori e i docenti aderiscono al Progetto Educativo dell'Istituto e ne condividono i principi: conoscono e vivono in pienezza i propri doveri ed esercitano i propri diritti. Lo studente è un buon "ambasciatore" della scuola: informa i genitori della vita scolastica e dei risultati e li invita a partecipare alle iniziative promosse dalla scuola. Lo studente è parte viva della comunità scolastica, rispetta le persone e l'ambiente in cui vive, è leale, riconosce gli errori e si assume le proprie responsabilità; risarcisce i danni (anche se involontari) causati a persone, arredi e attrezzature; evita ogni forma di isolamento, linguaggio o comportamento non consono all'ambiente; contribuisce al buon funzionamento della scuola attraverso suggerimenti e proposte.

Le famiglie possono consultare il bilancio economico depositato in Segreteria e pubblicato sul sito della Scuola.



1. Rispetto delle persone

"Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi". (D.P.R. 24.6.1998 Art. 3 comma 2)

1.1. Il rispetto per la persona è principio fondamentale di convivenza.

Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto. Rispetta il lavoro dei compagni, degli insegnanti e del personale.

- 1.2. Nel caso di improvvisa indisposizione, l'allievo potrà uscire di classe (eventualmente assistito da un compagno o assistente del piano) per recarsi in bagno. Se necessario, il Preside o un sostituto provvederà a contattare la famiglia, facendo chiamare il ragazzo dal telefono della scuola.
- 1.3. **Non è consentito utilizzare i distributori di bevande e snack durante le ore scolastiche**, ma solo durante la ricreazione o all'ingresso e all'uscita.
- 1.4. **È fatto divieto assoluto di fumare negli spazi interni ed esterni della scuola** come richiesto dalla legislazione in materia e dall'attenzione alla salute propria e degli altri. Tale divieto è esteso anche alle "sigarette elettroniche". In caso di violazione, il Preside procederà con la convocazione del genitore e, in caso di recidiva, con opportuna sanzione.
- 1.5. **Lo studente si comporta educatamente**, evita ogni tipo di aggressività fisica o di offesa verbale, non reagisce alle offese ma si rivolge al personale. **La bestemmia è considerata una mancanza grave.**
- 1.6. È assolutamente vietato introdurre riviste, libri, video o qualunque altro materiale offensivo della dignità della persona e contrario ai principi morali ed educativi dell'Istituto.
- 1.7. L'**abbigliamento** e l'acconciatura devono essere sobri, decorosi e del tutto consoni all'ambiente scolastico e alle sue finalità, per il senso di decoro e ordine rispetto al lavoro a cui si è chiamati. Il docente chiederà all'allievo, qualora non rispettasse tale regola, di adeguarsi immediatamente, e il preside valuterà la possibilità di convocare il Genitore (o chi ne fa le veci).
- 1.8. L'utilizzo dei cellulari durante le lezioni è fonte di continua distrazione.

Il cellulare e qualunque altro dispositivo elettronico non necessari per la didattica e non autorizzati, devono essere spenti e riposti nello zaino dall'ingresso all'uscita dalla scuola e comunque durante le attività didattiche e formative (*Circolare Ministeriale Prot. 5274, 11.07.2024*)

I genitori possono comunicare con i figli solo tramite la scuola; i docenti sono tenuti ad intervenire in caso di infrazione, come indicato sotto. Si fa appello al senso di responsabilità di ciascuno.

- 1.9. In caso di infrazione, il cellulare viene consegnato al docente che lo restituisce al termine della sua lezione, segnalandolo sul registro di classe come nota disciplinare. Di tali infrazioni, non occasionali, si terrà conto nel giudizio sulla condotta al termine del periodo.
- 1.10. **All'interno della scuola non è consentito effettuare fotografie, registrazioni video e audio** su qualunque tipo di supporto. La realizzazione di foto e video nell'ambiente scolastico, se non autorizzata dalla Direzione per uso didattico, può portare anche alla sospensione dello studente e a sanzioni più gravi in caso di reati. La diffusione di foto (per esempio attraverso i *social network*), senza permesso dell'interessato, specie se accompagnata da presa in giro o ingiuria, può configurare il reato di diffamazione sanzionabile anche penalmente.
- 1.11. **In classe non è consentito mangiare, né consumare bibite.** Con il permesso del docente è consentito consumare la merenda durante la ricreazione e bere acqua.
- 1.12. Queste norme generali hanno valore anche durante i viaggi di istruzione e le uscite didattiche.



2. Uso del badge.

- 2.1. **Ogni alunno** sarà dotato di un badge personale che userà all'ingresso della scuola per segnalare la sua presenza, tale presenza verrà così riportata direttamente sul registro elettronico.
- 2.2. Nel caso di smarrimento e/o dimenticanza del badge, l'alunno dovrà segnalarlo al docente della prima ora che segnerà sul registro elettronico la presenza dell'alunno.
- 2.3. Se il badge viene smarrito l'alunno dovrà procurarsene subito un'altra copia in amministrazione. **La dimenticanza frequente del badge o del suo uso all'ingresso della scuola sarà considerata una mancanza sanzionata con un avviso o nota disciplinare.**



3. *Rispetto dei tempi*

“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio”. (D.P.R. 249/1998 Art. 3 Comma 1)

- 3.1. L'alunno è tenuto a rispettare gli orari scolastici (entrata, uscita, rientro in classe). L'ingresso è fissato per le ore 8,10 e si utilizza il solito ingresso davanti alla portineria, l'alunno potrà portare lo zaino nella propria aula o scendere in cortile con lo zaino e metterlo negli appositi ripiani. I docenti non accolgono in classe eventuali studenti in ritardo, eccetto che siano accompagnati dal Preside o da un suo sostituto.
- 3.2. Dopo ogni assenza o ritardo di un alunno, i genitori devono giustificare attraverso il registro elettronico, segnalando la giustificazione con la sua motivazione. L'alunno non entrerà in classe se i genitori non hanno giustificato attraverso il registro elettronico oppure è accompagnato direttamente dal Preside o da un suo sostituto.
- 3.3. È cura e responsabilità dei genitori giustificare con **motivazione** l'assenza il giorno del rientro a scuola del proprio figlio e la **motivazione** del ritardo il giorno successivo a questo. La mancata giustificazione reiterata di assenze e/o ritardi sarà comunque conteggiata al fine dell'assegnazione del voto sul comportamento.
- 3.4. Data l'estrema delicatezza di tutta questa materia, che investe responsabilità di carattere giuridico, l'Istituto si riserva ogni accertamento su assenze, ritardi e relative dichiarazioni, decidendo circa la loro regolarità. C'è la **possibilità per la famiglia di verificare le assenze nel registro online** (previo ricevimento della password personale da parte della Segreteria).
- 3.5. Nel caso di assenze e/o ritardi ricorrenti o dovuti a motivazioni poco chiare, l'alunno è ammesso alle lezioni a discrezione del Preside che si mette in comunicazione con la famiglia, eventualmente richiedendo spiegazioni al Genitore (o di chi ne fa le veci). In casi particolari il Preside avrà facoltà di non ammettere in aula l'alunno che non avrà rispettato le suddette regole, e potrà esigere che il Genitore (o chi ne fa le veci) venga a scuola a prelevare il figlio o la figlia.

- 3.6. L'alunno con più del 25% di assenze complessive non può essere scrutinato salvo deroghe stabilite dal Collegio docenti.
- 3.7. **Non è consentito entrare in classe dopo l'inizio delle lezioni, eccetto accordo previo. I ritardi, anche minimi, devono essere giustificati e non devono essere frequenti.**
- 3.8. Non è consentito allontanarsi dall'aula o dall'Istituto senza permesso del Preside o, in sua assenza, di un sostituto.
- 3.9. **Per le assenze programmate** dalla famiglia (es. vacanza, gita, motivi familiari) è opportuno che la famiglia stessa comunichi preventivamente al preside, per iscritto (tramite registro elettronico), il periodo di assenza. **Al rientro è necessario compilare la normale giustificazione nel registro elettronico.**
- 3.10. Secondo la legislazione vigente, **gli alunni con età inferiore ai 14 anni, per poter uscire autonomamente dalla Scuola devono aver l'autorizzazione che i genitori rilasciano per iscritto alla scuola.** Tale autorizzazione è valida anche per l'uscita dopo le attività pomeridiane. Non è valida invece per l'uscita durante il pranzo quando poi l'alunno/a deve rientrare per altre attività didattiche organizzate dalla scuola.



4. *Rispetto delle cose*

"Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola" (D.P.R. 249/1998 ART. 3 COMMA 6)

- 4.1. "Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola" (D.P.R. 249/1998 Art. 3 Comma 5). Il Docente di ogni ora e in particolare dell'ultima ora di lezione esegue un controllo visivo delle condizioni degli arredi scolastici, fa raccogliere carte e bottiglie, eventualmente segnala al personale non docente la presenza di danni. All'ultima ora spegne le luci, chiude le finestre e la porta a chiave.

- 4.2. **Gli studenti**, essendo responsabili degli oggetti di loro proprietà, procurano di custodirli con la massima attenzione; inoltre **non sottraggono, non danneggiano, né alterano in alcun modo gli oggetti di proprietà altrui.**
- 4.3. Gli studenti in possesso del Tablet sono responsabili di tale strumento didattico, la scuola non risponde di eventuali furti e/o manomissioni.
1. Lo strumento si porta a scuola carico; per motivi di sicurezza è vietato metterlo in carica all'interno dell'istituto.
 2. È vietato accedere a reti Wi-fi differenti da quella messa a disposizione dall'istituto.
 3. **Il tablet deve essere riposto nello zaino.** Lo studente utilizza lo strumento solo quando lo indica il professore.
 4. Lo strumento, quando utilizzato, deve avere aperta solo l'applicazione richiesta dal docente.
 5. Il tablet dovrà essere posizionato in piano sul banco, in modo da facilitare il controllo del lavoro che si sta svolgendo.
- 4.4. Strutture e attrezzature della scuola possono essere utilizzate al di fuori dell'orario delle lezioni, in presenza di un insegnante, secondo le regole prescritte e le norme di sicurezza.
- 4.5. Al **cambio dell'ora** tutti gli studenti **rimangono in classe al proprio posto.**
- 4.6. Lo studente durante l'intervallo si reca con i compagni nel cortile dell'Istituto, non si allontana dal cortile né per alcun motivo dall'Istituto; non può ricevere visite da parte di persone estranee.
- 4.7. Ogni aula deve essere usata per il solo scopo didattico: non è consentito, quindi, affiggere poster, locandine, manifesti non in sintonia con l'ambiente; gli studenti collaborano a rendere l'aula più bella, confortevole ed accogliente; la stessa bacheca di classe deve essere utilizzata solo per le comunicazioni scolastiche o comunque d'intesa con i docenti.
- 4.8. **Lo studente risarcisce i danni**, anche involontari, causati agli arredi e alle attrezzature scolastiche; **non imbratta banchi, sedie, muri o altro con scritte o segni di alcun genere**; al termine delle lezioni gli allievi lasciano ordinata e pulita l'aula.



5. Organizzazione scolastica

- 5.1. È vietato l'accesso a scuola (e in particolare ai piani delle aule) agli esterni (genitori, ex-allievi...), senza esplicita autorizzazione.
- 5.2. **Alle 8.10 il docente è presente al buongiorno con la classe e al termine accompagna gli alunni in aula, oppure svolge lui stesso il buongiorno in aula.** Lo studente durante la lezione mantiene il posto che gli è stato assegnato dal Coordinatore di classe e riportato sulla piantina di classe. **È fatto divieto esplicito per gli studenti di accedere agli uffici** della Segreteria e dell'Amministrazione, eccetto in caso di convocazione o autorizzazione scritta, che lo studente riconsegnerà al docente al rientro in aula. Gli stessi uffici sono a disposizione durante la ricreazione. Durante le lezioni lo studente non esce dall'aula, salvo effettive necessità.
- 5.3. **Previo accordo col Docente, lo studente può recarsi nell' ufficio del Coordinatore Pastorale, del Preside o del Direttore.**
- 5.4. Gli studenti effettuano i trasferimenti verso la palestra o le aule speciali **in modo sollecito, ordinato e silenzioso**, evitando di disturbare le lezioni in corso, **accompagnati sempre dal docente ed insieme alla propria classe.** È proibito correre per scale e corridoi.
- 5.5. Gli studenti negli spostamenti dal cortile alle aule e viceversa **procedono sempre in modo composto in presenza del proprio docente.**
- 5.6. Per evitare interruzioni delle lezioni è bene servirsi dei bagni durante l'intervallo o prima dell'inizio della scuola.
- 5.7. Gli studenti che, dopo la lezione di Scienze motorie, hanno bisogno di passare in bagno per cambiarsi devono farlo senza sottrarre minuti all'ora successiva. Norme igieniche e di buona educazione richiedono di lasciare i servizi puliti ed ordinati.

- 5.8. Durante l'ora di Scienze motorie è obbligo presentarsi con la tuta d'Istituto e scarpe da ginnastica.
- 5.9. L'esonero dalle Scienze motorie (parziale o totale) deve essere chiesto al Preside con domanda scritta accompagnata da certificato medico. In ogni caso, però, l'alunno è tenuto ad essere presente alla lezione.
- 5.10. Le verifiche sommative sono programmate; i docenti possono servirsi di altre modalità didattiche (esercitazioni, interrogazioni scritte, foglietto, domande dal posto...) per verificare lo studio costante degli alunni, senza obbligo di preavviso.
- 5.11. In caso di assenza da una verifica, l'alunno non è dispensato dal dimostrare la sua preparazione al docente, secondo le modalità che lo stesso docente ritiene opportune.
- 5.12. Per problematiche inerenti la didattica disciplinare, i genitori facciano riferimento direttamente ai docenti interessati.
- 5.13. Durante il pomeriggio è possibile rimanere a scuola per le attività formative o extrascolastiche ed è garantito il servizio del doposcuola. Non è possibile uscire dalla scuola durante la pausa pranzo e prima del termine delle attività.
- 5.14. Fino alle 14,45 si può giocare o sostare liberamente nel cortile della scuola media, secondo le indicazioni che verranno date, e **non è consentito a nessuno accedere alle aule scolastiche, agli ambienti della Villa o sostare nei corridoi.**
- 5.15. Alle 14,45 si sale alle aule del doposcuola o ci si reca, accompagnati dagli insegnanti ed educatori di riferimento, agli ambienti indicati.
- 5.16. Lo studio riservato agli studenti della scuola media si svolge nell'aula del doposcuola ed eventualmente in altre aule sempre al piano medie, con studio individuale assistito e in perfetto silenzio, fino alle 16,15. Poi ci sarà un intervallo, durante il quale chi deve andare a casa può andare via, mentre dalle 16,45 alle 17,45 chi deve restare a scuola, torna nell'aula del doposcuola.
- 5.17. **Dopo tale orario non è consentito a nessuno fermarsi nei locali della scuola** che devono essere completamente liberi per consentire la pulizia degli ambienti.
- 5.18. Durante il doposcuola è consentito l'uso del cellulare o di altri strumenti elettronici esclusivamente per fini di studio.



6. Sanzioni e procedimento disciplinare

La responsabilità disciplinare è personale. Essa è assunta per mancanze disciplinari, le quali sono costituite dai comportamenti dello studente considerati reato dalla vigente legislazione, ovvero che violano i doveri stabiliti dall'art. 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 o quelli contenuti nel presente Regolamento o quelli delineati dal Progetto educativo.

6.1. Le norme generali riguardanti la responsabilità disciplinare degli studenti sono contenute nel D.P.R. n° 249 del 24 giugno 1998 (**Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria**) e successive modifiche (D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007 e Nota 3602/PO del 31 luglio 2008).

6.2. **I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa** e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al **principio della riparazione del danno**. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano, del grado del danno e del pericolo causati, dell'intenzionalità, della

sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, del concorso nella mancanza di più studenti in accordo tra di loro.

Allo studente è sempre offerta la **possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica**, per esempio attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, in generale attività di natura sociale, culturale o a vantaggio della comunità scolastica. Tali misure si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano **allontanamento dalla comunità scolastica** sono adottati dal Consiglio di classe solo in casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, **per periodi non superiori ai quindici giorni**, derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98, riguardanti frequenza e impegno scolastico, rispetto di persone e oggetti, osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza.

Le sanzioni che comportano **l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato** conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto, nei casi in cui ricorrano due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione

di pericolo. Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Occorrerà evitare che l'applicazione delle sanzioni che comportino allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai quindici giorni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

- 6.3. **Organo di garanzia.** Coincide con la Giunta Esecutiva. Ad esso vengono rivolti i ricorsi contro le decisioni dell'organo che irroga la sanzione. Tale organo, di norma, è composto da un Docente designato dal Consiglio di Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori ed è presieduto dal Dirigente scolastico. (DPR.n.293/07, art.5)

6.4. **Mancanze disciplinari e sanzioni.**

6.4.1. **Sono mancanze lievi** quelle contro l'osservanza del presente Regolamento scolastico (per es. mancata giustificazione, imbrattamento degli ambienti scolastici, non rispetto degli orari ecc.) e possono essere irrogate anche dal docente, che ne lascerà traccia sul Registro di classe mediante nota disciplinare.

6.4.2. Nei casi di recidive o di mancanze più gravi contro il rispetto delle persone o degli ambienti scolastici, oppure di comportamenti non consoni alle indicazioni fornite dalla scuola in occasione di visite didattiche o culturali, che a giudizio del Preside non comportino per la loro gravità un allontanamento dalla comunità scolastica, il Preside potrà irrogare sanzioni che prevedano attività di natura sociale, culturale o a vantaggio della comunità (ad esempio quelle elencate nel punto 6.2), in base ai principi della funzione educativa della sanzione e della riparazione del danno. Nei casi più gravi il

Preside si riserverà la convocazione del Consiglio di classe per un consulto, pur continuando a rimanere a suo capo la competenza dell'irrogazione della sanzione.

6.4.3. Sono considerate gravi mancanze disciplinari, per le quali, secondo un principio di gradualità, può essere previsto allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori o superiori a quindici giorni: il rifiuto sistematico e categorico della formazione umana e cristiana così come indicata dal PTOF; l'abituale disimpegno nel compimento dei propri doveri scolastici; l'impedimento del normale svolgimento delle lezioni; la bestemmia, il linguaggio volgare; l'immoralità; il furto; l'introduzione e la visione di materiale pornografico e lesivo della dignità umana; atteggiamenti ed espressioni di discriminazione e razzismo; introduzione, uso e commercio di sostanze stupefacenti; episodi di violenza o sopraffazione nei confronti di coetanei (bullismo e cyberbullismo); ripetute offese alla dignità della persona umana; gravi mancanze di rispetto nei confronti dei compagni, del personale docente e non docente; pubblicazione sul web di foto, video e materiale che ledono la riservatezza (privacy), il buon nome e la dignità della persona e dell'Istituto.

6.4.4. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico. L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

6.4.5. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi. Nei casi più gravi ed al ricorrere delle stesse condizioni indicate al punto precedente, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

6.5. Procedimento di irrogazione delle sanzioni e impugnazioni.

6.5.1 Forma e modalità di contestazione dell'addebito e di attuazione del contraddittorio.

Nel caso di sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica le mancanze lievi sono immediatamente contestate dal docente mediante rimprovero verbale o nota disciplinare. Le mancanze più gravi di competenza del Preside sono invece contestate in forma scritta; il provvedimento di contestazione è accompagnato da notifica di convocazione per l'audizione dello studente, instaurata in contraddittorio per l'accertamento dei fatti.

Nel caso in cui il Preside ravveda elementi di gravità tale da paventare l'allontanamento dalla comunità scolastica, prima della convocazione del Consiglio di classe provvede ad inviare contestazione scritta dell'addebito e a notificare la convocazione per l'audizione in contraddittorio che, a discrezione del Preside, potrà avvenire anche direttamente davanti al Consiglio di classe, prima, comunque, di ogni deliberazione sulle sanzioni. Se il Consiglio, a sua volta, ritiene opportuna una sanzione superiore ai 15 giorni, deve deliberare la proposta e, per il tramite del Preside, trasmette gli atti al Consiglio di Istituto.

In ogni caso resta inteso che l'istruttoria instaurata in contraddittorio prevede l'audizione dello studente anche in presenza di eventuali testimoni e dei genitori, se minorenni.

6.5.2 Chiusura del procedimento.

L'Organo competente (Preside, Consiglio di classe o Consiglio di Istituto, a seconda dei casi), una volta acquisiti gli atti, provvede a deliberare l'assoluzione dello studente o l'irrogazione della sanzione con giudizio motivato. Il Preside emette infine il decreto di archiviazione del procedimento o di irrogazione della sanzione, accertandosi della presenza di tutte le fasi previste. Il provvedimento è immediatamente notificato all'interessato o ai genitori, se minorenni. La sanzione può essere dichiarata immediatamente esecutiva dopo la notifica anche prima della scadenza dei termini per l'impugnazione.

6.5.3 Impugnazioni (art. 2 del D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007). Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro quindici giorni dalla comunicazione all'Organo di garanzia interno alla scuola. L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

6.6 In caso di atti e comportamenti che violino le norme del codice penale, il Direttore dell'Istituto ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla denuncia alla competente autorità ed a informare la famiglia e il Consiglio di classe dello studente stesso.

